

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 21-3038

Approvazione dello schema dell'intesa tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione dei servizi di sezione primavera, ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della L. 296/2006.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

- l'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica e flessibilità;
- con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008 sono state approvate le direttive relative agli standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato "sezione primavera";
- in data 1 agosto 2013 è stato sancito in sede di Conferenza Unificata l'accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, di durata biennale;
- in data 30 luglio 2015 è stato approvato un nuovo accordo in Conferenza Unificata con il quale si conferma l'accordo precedente per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 32-4742 del 15 ottobre 2012 con la quale è stato dato avvio alla linea d'azione, a valere sui finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, "Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali – Progetto Sezioni primavera" - Asse IV "Valorizzazione delle risorse umane" per il potenziamento della rete regionale del servizio socio-educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi di età;
- D.G.R. n. 20-6694 del 19 novembre 2013 con la quale è stata approvata l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione dei servizi di sezione primavera a valere per il biennio scolastico 2013/2015;
- D.G.R. n. 26-1907 del 27 luglio 2015 con la quale è stato dato indirizzo per il proseguimento degli interventi di sostegno, a valere sul Fondo e Sviluppo e Coesione 2007-2013, alle sezioni primavera per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, per una spesa complessiva di euro 2.000.000.

Ritenuto quindi, in continuità con le decisioni assunte con gli atti suddetti, di approvare per il biennio 2015/2017 l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione delle sezioni primavera, secondo il testo di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Acquisto il parere favorevole dell'ANCI Piemonte sullo schema d'intesa ai sensi dell'art. 2 C.U. 2013, da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, come da comunicazione pervenuta in data 18/02/2016.

Tutto ciò premesso;

vista la l.r. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

la Giunta Regionale;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, per le ragioni in premessa descritte, lo schema dell'intesa tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la realizzazione dei servizi di sezioni primavera ai sensi dell'art. 1 comma 630, della L. 296/2006;

-di demandare l'Assessore Istruzione, Lavoro, Formazione professionale a sottoscrivere la predetta Intesa, autorizzando sin d'ora modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

-di demandare la Direzione Regionale Coesione Sociale all'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali ed attuativi dell'Intesa sulla base dei criteri in premessa indicati;

-di dare atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa trovano copertura con le risorse di cui alla D.G.R. n. 26-1907 del 27/07/2015 già impegnate e liquidate.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett d) del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE



Assessorato Istruzione, Lavoro, Formazione professionale

INTESA BIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “SEZIONI PRIMAVERA”

Il Direttore Generale Fabrizio Manca, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Assessore Regionale all'Istruzione, Lavoro, Formazione professionale Giovanna Pentenero, in rappresentanza della Regione Piemonte;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa “sezioni primavera”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, concernente l'approvazione degli “Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato sezioni primavera”;

VISTO l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e l'individuazione delle modalità di funzionamento e di gestione delle “sezioni primavera”, sulla base di criteri indicati al comma 4 dell'art. 1, e l'art. 8 che prevede la validità biennale dello stesso Accordo con clausola di rinnovo tacito per uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio;

VISTA l'Intesa biennale sottoscritta in data 9 gennaio 2014 tra il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo della Regione Piemonte, per la realizzazione del servizio “sezioni primavera” negli aa.ss.2013/14 e 2014/15, che si ritiene di confermare in massima parte nei contenuti;

VISTO l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 30 luglio 2015 di conferma dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata del 1° agosto 2013 per un ulteriore periodo di due anni, a far data dalla scadenza dello stesso, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni;

SENTITA l'ANCI Regionale;

convengono e stipulano la presente

INTESA

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio

1. L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato "sezioni primavera" da realizzarsi con il concorso dello Stato, della Regione e dei Comuni.

2. Tale servizio socio-educativo, integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie ed eventualmente degli asili nido e micronidi comunali o gestiti da privati in convenzione, concorre all'ampliamento dell'offerta dei servizi per la prima infanzia.

3. La Regione Piemonte, con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, che qui si intende integralmente richiamata, ha normato i requisiti dimensionali e gestionali minimi per l'attivazione del servizio, subordinando l'apertura dello stesso all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi preposti alla vigilanza, ai sensi della legge regionale n. 1/2004, artt. 26 e 54, come previsto per tutte le altre tipologie di servizi per la prima infanzia attivi sul territorio regionale.

Articolo 2 – Forme di sostegno

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte concertano, con la sottoscrizione della presente Intesa, lo sviluppo e il sostegno della rete territoriale delle sezioni primavera.

Le forme di concertazione e di sviluppo sopra citate vengono definite secondo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 8.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera", è costituito:

- dalle disponibilità garantite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed eventualmente dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- dalle disponibilità garantite dalla Regione Piemonte attraverso l'assegnazione delle risorse derivate dal Programma Pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 a valere fino all'anno scolastico 2016/2017.

Articolo 3 – Organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e di controllo del servizio educativo.

La gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo in applicazione del Piano Attuativo del Fondo Sviluppo e Coesione è affidata alla Regione Piemonte che provvede alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio.

Il sostegno della rete territoriale delle sezioni primavera è stato definito dalla Regione Piemonte, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con l'emanazione in data 30/07/2015 di apposito bando biennale per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, contenente i criteri per l'assegnazione delle risorse, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata

Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore periodo di due anni dal successivo Accordo in data 30/07/2015 e, con riferimento al finanziamento della Regione Piemonte, dalle disposizioni amministrative e contabili che regolano l'assegnazione dei fondi derivati dal Programma Pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento delle sezioni primavera.

I Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.

Articolo 4 – Criteri generali per la realizzazione del servizio

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore periodo di due anni dal successivo Accordo in data 30/07/2015, e in applicazione degli Standard della Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, i criteri per la realizzazione del servizio educativo delle sezioni primavera, per la quale è obbligatorio il possesso dell'autorizzazione al funzionamento, sono i seguenti:

- a) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui sono rivolte;
- b) specifici progetti di raccordo/continuità con le istituzioni educative dedicate ai bambini della fascia 0-6 anni, che consentano l'integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, asilo nido e micronido);
- c) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento come stabilito all'art. 1, comma 2 dell'Accordo sopra citato; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- d) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi della D.G.R. n. 2-9002/2008 e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- e) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- f) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- g) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini non superiore a 1:10.

Per poter attivare il servizio le scuole dell'infanzia statali e paritarie, gli asili nido e i micronidi comunali o gestiti da soggetti in convenzione con i Comuni, devono essere in possesso

dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi preposti alla vigilanza, come previsto all'art. 7, comma 1 degli Standard minimi approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Ai fini della concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 2 della presente Intesa, il contributo da erogare annualmente a ciascuna "sezione primavera" è definito, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, secondo le seguenti modalità:

- per la REGIONE PIEMONTE l'importo è commisurato al numero dei bambini ospitabili in base alla capacità ricettiva definita dal provvedimento di autorizzazione al funzionamento del servizio, ed è stato identificato analiticamente nel bando di finanziamento approvato con determinazione Dirigenziale n. 621 del 30/07/2015 a partire dalla seguente articolazione contributiva:
 - o euro 6.000,00 per sezioni con capacità ricettiva da n. 6 a n. 10 bambini;
 - o euro 10.000,00 per sezioni con capacità ricettiva da n. 11 a n. 20 bambini.
- per l'U.S.R. PIEMONTE l'importo è modulabile sui due anni scolastici interessati dall'Intesa, ed è determinato tenuto conto dei seguenti parametri:
 - o assegnazione di una quota fissa, pari ad euro 7.500,00, a ciascuna sezione che ha partecipato all'attività di formazione del personale educativo organizzata dall'USR PIEMONTE con un proprio rappresentante ad un minimo di sei incontri in due anni, calcolati con riguardo ai tre anni scolastici precedenti a quello di riferimento;
 - o ripartizione dei fondi residuali tra tutte le sezioni ammesse al finanziamento nell'anno scolastico di riferimento, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio.

Le sezioni ammesse al finanziamento sono indicate nella determina regionale di approvazione della graduatoria annuale predisposta dal nucleo di valutazione delle domande presentate dai titolari dell'autorizzazione al funzionamento della sezione primavera, in applicazione del bando biennale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 621 del 30/07/2015.

Art. 5 – Personale educativo

I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e con specifico titolo di studio, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 degli "Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini dai due ai tre anni denominato <sezioni primavera>".

Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

Art. 6 – Aggiornamento del personale

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in continuità con gli interventi di formazione e aggiornamento del personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera già avviati a partire dall'a.s. 2009/2010, predispone annualmente un piano di formazione volto a potenziare l'intenzionalità e la consapevolezza dell'azione educativa attraverso la ricerca di un'identità e di una progettualità specifiche al fine di garantire una piena ed autorevole collocazione del servizio "sezioni primavera" nel sistema educativo 0-6 anni.

La partecipazione del personale alle attività di formazione ed aggiornamento concorre al finanziamento della sezione primavera.

Art. 7 – Contributo delle famiglie

La contribuzione richiesta alle famiglie deve essere contenuta in una fascia parametrica che sia compresa tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per gli asili nido e i micronidi, come previsto all'art. 5 dell'Accordo sottoscritto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore periodo di due anni dal successivo Accordo in data 30/07/2015, e dall'art. 6 degli Standard minimi approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008. La contribuzione è comprensiva dell'eventuale quota per i pasti. In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Articolo 8 – Tavolo tecnico interistituzionale

Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013, confermato per un ulteriore periodo di due anni dal successivo Accordo in data 30/07/2015, in sede regionale viene costituito, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo, monitoraggio, verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza nonché di allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio.

Il suddetto Tavolo Tecnico risulta costituito da:

- n. 4 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- n. 2 rappresentanti della Regione Piemonte della Direzione Coesione Sociale;
- n. 1 rappresentante dell'ANCI Piemonte;

- n. 1 rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del C.C.C.L. comparto scuola.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale periodicamente si confronta con gli attori qualificati del settore del comparto scuola e del comparto della prima infanzia.

L'ufficio scolastico regionale, dopo la sottoscrizione della presente Intesa, costituisce il Tavolo Tecnico Interistituzionale previa acquisizione delle designazioni da parte degli Enti interessati.

L'istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo per la realizzazione del servizio, nell'ambito del procedimento di finanziamento di cui al Fondo di Sviluppo e coesione, avverrà attraverso apposito Nucleo di Valutazione costituito da rappresentanti della Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale - e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in applicazione del bando biennale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 621 del 30/07/2015.

Articolo 9 - Durata

La presente Intesa, in conformità all'Accordo del 30 luglio 2015, ha validità biennale, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/17.

Torino,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Il Direttore Generale
Fabrizio Manca

REGIONE PIEMONTE
L'Assessore all'Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale
Giovanna Pentenero